

Regolamento REACH

Sedico, 28 ottobre 2008

Gentile Cliente ,

come noto il 1° Giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento 1907/2006 REACH sulla valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.


Il regolamento si rivolge principalmente alle imprese produttrici o importatrici di sostanze chimiche ma contiene alcune disposizioni che coinvolgono i distributori di sostanze e le imprese utilizzatrici, i così detti "utilizzatori a valle".

EVCO Srl si qualifica, ai sensi del regolamento REACH, come un utilizzatore a valle, in particolare come "utilizzatore di sostanze" e "produttore di articoli", laddove per articolo si può intendere, ai sensi del regolamento stesso, qualsiasi prodotto, componente o semilavorato.

La presente per informarVi che:

1. Gli articoli forniti da **EVCO Srl** non sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento REACH in quanto tali, né possono essere qualificati come "articoli che rilasciano intenzionalmente sostanze".
2. **EVCO Srl** non è qualificabile come produttore/importatore ai sensi del regolamento REACH e dunque non è tenuta a registrare-preregistrare le sostanze che utilizza nel proprio processo produttivo.
3. **EVCO Srl** ha iniziato ad intraprendere tutte le attività necessarie per conformarsi con le disposizioni applicabili del regolamento REACH. In particolare:
 - Instaurazione di canali di comunicazione con la catena di fornitura a monte per valutare se le sostanze utilizzate saranno pre-registrate/registrate dai relativi importatori e produttori, per assicurare che l'uso specifico di **EVCO Srl** sia inserito nel dossier di registrazione ed eventualmente nello scenario di esposizione (se previsto), per individuare eventuali fornitori alternativi, al fine di garantirsi la continuità della fornitura.
 - Ricerca e sviluppo di processi e sostanze alternative laddove il regolamento dovesse restringere o bandire l'utilizzo di alcune sostanze dal mercato al fine di garantire ai clienti di **EVCO Srl** la continuità, la qualità e le prestazioni dei prodotti/componenti forniti.
 - Valutazione delle sostanze utilizzate negli articoli a Voi forniti per identificare e comunicarvi, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento REACH, l'eventuale presenza, al di sopra del limite di concentrazione ammesso dello 0,1% in peso, di sostanze che saranno classificate come SVHC (Substances of Very High Concern) ed inserite in ogni pubblicazione aggiornata della "Candidate List" (allegato XIV del Regolamento REACH).

Per ulteriori informazioni potete contattare il responsabile REACH:



De Bona Giovanni – Quality Manager